



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio del Giudice Delegato

Liquidazione Giudiziale: _____

con sede legale in REGGIO EMILIA (RE),

Numero. _____

Data di apertura. _____ 2023

Giudice Delegato: Dott. Niccolo' Stanzani Maserati

Curatore:

L'anno **2023** il giorno **02 Maggio** alle ore **09:30** presso il Tribunale di Reggio Emilia avanti al Giudice Delegato dell'intestata Liquidazione Giudiziale Dott. Niccolo' Stanzani Maserati presente il Curatore _____, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche.

Il Curatore dichiara di aver attentamente vagliato e valutato tutte le eventuali osservazioni e documenti integrativi presentati ex art. 203, c. 2 CCII

Prese in esame le domande di insinuazione al passivo e di rivendica del Liquidazione Giudiziale pervenute fino ad oggi in questa Cancelleria, il Giudice Delegato in conforme proposta del Curatore stabilisce quanto segue:

- **Cron. 00001**, creditore _____

Richiesta del Creditore: Chirografari 1.625,38

Proposta del Curatore: Ammesso per euro 1.625,38, Categoria Chirografari, come richiesto. ;

Provvedimento del Giudice Delegato: Ammesso per euro 1.625,38, Categoria Chirografari, come richiesto.

Riepilogo numerico:

- Chirografari 1.625,38

senza l'indicazione di limiti quanto alla misura del loro soddisfacimento; ritenuto che le ipotesi espressamente disciplinate dal codice condividano la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d'impresa attraverso uno dei diversi strumenti messi a disposizione dal legislatore, assicurando ai professionisti che a vario titolo abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito; osservato che anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l'imprenditore può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale; ritenuto, quindi, che non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli adr o del concordato preventivo, perché tale determinazione è il risultato di un'attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall'esito finale, che non può essere con certezza conosciuto al momento dell'accettazione dell'incarico; rilevato, in conformità a quanto si va sostenendo, che nel vigore della precedente legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità era ferma nel riconoscere la prededuzione al credito dei professionisti che avessero assistito il debitore nella presentazione della domanda di fallimento in proprio; ritenuto che con l'art. 6 ccii il legislatore della riforma abbia inteso codificare un principio fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, che già in precedenza aveva riconosciuto carattere prededucibile ai crediti dei professionisti sorti in funzione della presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo, a patto che il primo fosse stato omologato o il secondo fosse stato aperto; che l'introduzione del limite del 75% solo con riferimento alle procedure concordate di soluzione della crisi (adr e concordato preventivo) appare giustificata dalla volontà di evitare una remunerazione eccessiva di tali crediti, trattandosi notoriamente di procedure con valori di attivo e passivo più elevati; ritenuto, in definitiva, che il dato letterale possa essere superato in via interpretativa in ragione dell'eadem ratio che accomuna le fattispecie considerate e che pertanto debba essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio; ammesso per euro . . . n prededuzione, come richiesto.

Riepilogo numerico: